



# Comune di CUSANO MUTRI

## Provincia di BENEVENTO

---

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE Tel. 0824

862003 – 862120 e-mail [comunedicusanomutri@virgilio.it](mailto:comunedicusanomutri@virgilio.it)

---

# **REGOLAMENTO**

## **COMUNALE PER**

# **L'AFFRANCAZIONE DI LIVELLI**

# **E/O ENFITEUSI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 29/07/2016

## P R E M E S S A

L'Amministrazione Comunale è sottoposta quotidianamente, da parte dei numerosi cittadini interessati, a continue e reiterate richieste affinché si adoperi per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la risoluzione del problema relativo all'affrancazione dei livelli che gravano sui terreni, sui quali, erroneamente, credevano di essere titolari del diritto esclusivo della piena proprietà.

Il livello è una particolare figura di contratto agrario, largamente diffuso in passato, per il quale un concedente o livellante dava una terra in godimento a un concessionario o livellario per un certo periodo di tempo ed a determinate condizioni. Il livello, quanto a regime giuridico, è assimilabile all'istituto dell'enfiteusi costituendo una forma contrattuale agraria che trova le proprie origini nella società feudale. L'evoluzione del diritto di proprietà, quale diritto di godere e di disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva, ha costituito una vera e propria rivoluzione rispetto alla concezione feudale della proprietà privata, come proprietà gravata da vincoli, oneri e soprattutto censi in favore del feudatario. Tutti i pesi che delimitano fortemente la libertà del proprietario, incidendo sensibilmente anche sul piano economico, costituivano un disincentivo notevole rispetto al pieno sfruttamento delle potenzialità della terra. Ciò spiega perché la concezione liberale della proprietà veda con netto disfavore ogni vincolo imposto ad essa. Il legislatore tutela, dunque, la piena proprietà e questa è anche la ragione per la quale i diritti reali di godimento di cosa altrui ( usufrutto, superficie, uso e abitazione, servitù ed enfiteusi) impone una durata temporanea, mentre favorisce, come accade con l'affrancazione dell'enfiteusi, il superamento della coesistenza di più diritti sulla medesima cosa.

Fra i diritti reali, invece, l'enfiteusi è quello di più esteso contenuto al punto di essere tradizionalmente considerato come una forma di proprietà: il cosiddetto "*Dominio utile*". L'enfiteusi, dunque, è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, ha durata non inferiore a venti anni (art. 958 del Codice Civile). Non è però suscettibile di subenfiteusi (art. 968 C.C.). Ha per oggetto tradizionalmente fondi rustici, ma dalla legislazione speciale è stata estesa anche ai fondi urbani. L'enfiteusi si estende anche ai fabbricati edificati su terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch'esso per accessione. Sul fondo l'enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario (art. 959 C.C.), ma con due obblighi specifici (art. 960 C.C.): - di migliorare il fondo; - di corrispondere al nudo proprietario ("concedente") un canone periodico (una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l'autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia.

In più occasioni, nel corso dei decenni passati, la giurisprudenza si è espressa equiparando il diritto di livello a quello di enfiteusi, a tal proposito, è opportuno consultare la sentenza di [Cass. civ. sez. III n. 64/1997] e, le meno recenti sentenze di [Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 - E1].

La stessa giurisprudenza ha anche sancito e ribadito che l'omesso pagamento del canone, **per qualsiasi tempo protrato**, non giova a mutare il titolo di possesso a favore dell'enfiteuta / livellario, neppure nel singolare caso che ad esso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva [Cass. N. 177/1946; n. 2100/1960; n. 323/1973 e n. 4231/1976].

A ciò va aggiunto che l'art. 19, comma 14, della legge n. 122/2010, ha inserito il comma I-bis all'art. 29 della legge 27/02/1985 n. 52, introducendo a pena di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, l'obbligo della dichiarazione, da parte degli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Ciò ha determinato la necessità per enfiteuti o livellari, di chiedere per numerosi fondi o immobili, l'affrancazione del diritto del concedente risultante negli atti catastali. Se poi a tutto ciò si aggiunge il fatto che, mancando il requisito della "piena proprietà", spesso e malvolentieri ci si trova nella impossibilità di accedere a diverse forme di contributi Statali, Regionali o Comunitari comunque denominati o addirittura vedersi costretti a rinunciare alla contrazione di mutui con Istituti di Credito che si rifiutano di accettare come garanzia immobili condotti a titolo di livello o di enfiteusi, i motivi che spingono i cittadini a far pressione sull'Amministrazione risultano apparire comprensibilissimi in tutta la loro pienezza.

Di qui per i numerosi Cittadini interessati è sorta la necessità indifferibile ed improcrastinabile di procedere all'affrancazione del livello ovvero dell'enfiteusi gravante sui terreni erroneamente ritenuti in proprietà esclusiva.

Attraverso la procedura di affrancazione, il livellario o l'enfiteuta acquista la piena proprietà del bene gravata da livello o da enfiteusi. Agli stessi richiedenti dovranno, ovviamente, far carico, oltre al pagamento dei corrispettivi di affrancazione, anche tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto (determina o decreto) di affrancazione.

Tanto per avere un'idea circa l'entità dei terreni condotti da privati cittadini, sui quali il Comune di Cusano Mutri (BN) vanta il diritto del concedente, è sufficiente prendere come riferimento il ruolo per la riscossione dei canoni di livello o di enfiteusi, approvato dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli in data 2 dicembre 1937 e registrato in pari data alla Corte dei Conti, dal quale risulta che i terreni di che trattasi risultano aver un'estensione complessiva di ettari 667 are 0 e centiare 49 ovvero **Ha 667.00.49**.

In relazione alla quantificazione del canone per l'affrancazione, in mancanza di una chiara indicazione legislativa, è opportuno fare alcune considerazioni al fine di pervenire ad un criterio uniforme e congruo da poter applicare alle diverse fattispecie che si possono riscontrare ovvero ai terreni agricoli ed ai fabbricati realizzati su terreni originariamente gravati da livello.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22/07/1966 n. 607 nella parte in cui per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 20/10/1941 non ha previsto che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affranco, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere un'adeguata corrispondenza con l'effettiva realtà economica. Nello stesso senso essa si era pronunciata anche per i rapporti enfiteutici sorti posteriormente alla data del 28/10/1941.

Dalla lettura delle disposizioni normative esistenti, l'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle prestazioni perpetue ha luogo con pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate dalle leggi speciali; l'art. 9 della legge 18/12/1970 n. 1138 stabilisce, poi, che l'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a **15 volte l'ammontare del canone annuo**.

Tuttavia considerando che nella generalità dei casi non è possibile risalire all'ultimo canone certo corrisposto, si ritiene che la determinazione del prezzo dell'affrancazione possa essere effettuata, per quanto riguarda i terreni in relazione al reddito dominicale opportunamente rivalutato, dal momento che tale reddito costituisce l'equivalente del beneficio fondiario ricavato dal fondo, e per quanto riguarda i fabbricati, con riferimento ad una percentuale congrua del valore fiscale dell'immobile.

Per quanto riguarda il calcolo del canone enfiteutico, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/1999, ha suggerito di utilizzare idonei coefficienti di aggiornamento del canone quali ad esempio quelli usati per calcolare le imposte sui redditi. Sulla scia di tale orientamento di è determinato il canone periodico moltiplicando il reddito dominicale per il coefficiente **1,80** posto che l'articolo 3, comma 50 della legge 23/12/1996, n. 662 prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'**80%**. Un ulteriore incremento del **15%** (coefficiente di rivalutazione **1,15**) è possibile in quanto previsto dalla legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 512, sempre ai fini della rivalutazione del reddito dominicale dei terreni da porre a base del calcolo del canone enfiteutico annuale.

Nell'ipotesi di terreni edificati, invece non è possibile risalire al canone attraverso il reddito dominicale, poiché a seguito della trasformazione del suolo, della costruzione e del conseguente accatastamento del fabbricato, esso è stato mutato in rendita catastale; a questa ultima, quindi, è possibile fare riferimento per calcolare, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legge n.201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 23/12/2011, il valore fiscale dell'immobile e determinarne, conseguentemente, la percentuale sufficiente e congrua a costituire il capitale di affranco.

C'è da tener conto poi, che ai sensi dell'art 13 comma 5 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, è prevista una maggiorazione dei valori in riferimento ai terreni agricoli pari al **25%** del reddito dominicale (enfiteusi o livelli su terreni edificabili o legittimamente edificati).

Alla luce della premessa che precede si adotta il seguente regolamento.

## Sommario

P R E M E S S A .....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento per affrancazione livelli e/o enfiteusi .....	5
Articolo 2 - Gestione e controllo del procedimento .....	5
Articolo 3 - Atto introduttivo del procedimento: parte 1 <sup>A</sup> - La richiesta .....	5
Articolo 4 - Atto introduttivo del procedimento: parte 2 <sup>A</sup> - La documentazione .....	5
Articolo 5 - Istruttoria: parte 1 <sup>A</sup> - Accertamento del diritto .....	5
Articolo 6 - Istruttoria: parte 2 <sup>A</sup> - Calcolo del Canone annuo aggiornato .....	6
Articolo 7 - Calcolo del capitale (onere) di affrancazione.....	6
Articolo 8 - Spese .....	7
Articolo 9 - Livelli non in atti d'Archivio storico .....	7
Articolo 10 - Rinvio dinamico.....	7
Articolo 11 - Pubblicità del Regolamento .....	7
Articolo 12 - Entrata in vigore.....	7
<i>Allegato A)</i> .....	8

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento per affrancazione livelli e/o enfiteusi**

Il presente regolamento disciplina il procedimento e gli adempimenti connessi e conseguenti all'affrancazione dei livelli e/o enfiteusi gravanti su beni immobili ai sensi e per gli effetti degli articoli 971 e seguenti del Codice Civile.

## **Articolo 2 - Gestione e controllo del procedimento**

La gestione e il controllo del procedimento di cui si tratta è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, a cui spettano in particolare:

- La predisposizione degli atti istruttori;
- La ricerca storica della documentazione;
- La redazione degli atti di rilevanza esterna;
- La predisposizione degli atti deliberativi e/o delle determinazioni di competenza.

Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti strutture comunali:

- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per la firma degli atti di affrancazione dei canoni enfiteutici sotto forma di determinazioni dirigenziali, in nome e per conto del Comune di Cusano Mutri;
- Al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Comunale, Gestione Risorse Economico - Finanziarie per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili;
- Al Segretario Comunale o suo sostituto per la stipula degli atti pubblici di affrancazione delle enfiteusi e/o livelli ed adempimenti consequenziali (registrazione, trascrizione, voltura, ...).

## **Articolo 3 - Atto introduttivo del procedimento: parte 1<sup>A</sup> - La richiesta**

I livellari o, più in generale, gli aventi diritto, possono richiedere l'affrancazione dei terreni sui quali grava un canone di natura enfiteutico o "livello" presentando apposita richiesta, in carta libera, indirizzata al Sindaco pro - tempore del Comune di Cusano Mutri (BN).

Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente.

## **Articolo 4 - Atto introduttivo del procedimento: parte 2<sup>A</sup> - La documentazione**

La richiesta da parte del livellario o enfiteuta deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A), corredata da tutti i documenti, utili per la concessione dell'affrancazione e precisamente:

- a) Visura catastale aggiornata e storica, nonché estratto di mappa degli immobili di cui si richiede l'affrancazione [fornite, a richiesta, direttamente dal Comune di Cusano Mutri (BN)];
- b) Copia del titolo e/o atto di provenienza (successione o compravendita);
- c) Documentazione comprovante la legittimità urbanistica e/o paesaggistica nel caso in cui l'affrancazione riguarda anche fabbricati;
- d) Certificato di destinazione urbanistica;
- e) Certificato o (autocertificazione) di stato civile del proprietario e/o di tutti gli altri proprietari richiedenti l'affrancazione (se necessario);
- f) Estratto del certificato del matrimonio, da cui si evinca la dichiarazione di comunione o la separazione dei beni tra coniugi (se necessario);
- g) Copia del Documento d'Identità, in corso di validità, e del tesserino del Codice Fiscale del/i richiedente/i; Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445, dichiarando espressamente di agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

## **Articolo 5 - Istruttoria: parte 1<sup>A</sup> - Accertamento del diritto**

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di affrancazione, verifica se esiste copia della documentazione in Comune e procede all'istruttoria e richiede, ove ravvisato, integrazioni della pratica, oltre detto tempo l'istruttoria verrà chiusa con esito negativo.

Nel caso in cui la procedura del punto 1 dia esito non positivo, l'Ufficio chiederà la integrazione documentale ove possibile o chiuderà l'istruttoria con esito negativo, ferma la possibilità di riaprirla in qualsivoglia momento presentando ulteriori dati per una nuova ricerca.

In ogni caso, il diritto all'affrancazione sussiste se si è in regola con il pagamento dei canoni. Tale condizione viene soddisfatta mediante il pagamento del canone relativo all'annualità corrente ed al pagamento degli ultimi 5 canoni.

### **Articolo 6 - Istruttoria: parte 2<sup>A</sup> - Calcolo del Canone annuo aggiornato.**

Allo scopo di pervenire alla determinazione del canone annuo aggiornato, riferito ad un livello o ad un'enfiteusi su di un immobile, quello che in passato più comunemente veniva denominato "*censo*", si procede applicando i seguenti criteri e distinguendo come di seguito.

#### **ENFITEUSI RUSTICHE**

<b>Calcolo del canone di riferimento</b>		<b>Calcolo del canone effettivo (annuo aggiornato)</b>	
<b>R. D.</b> ( <i>reddito dominicale del terreno così come risulta dalla visura catastale aggiornata</i> )	<b>Canone di riferimento,</b> ( <i>pari al R. D. rivalutato dell'80%, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662/'96</i> ): [ <i>R. D. x 1,80</i> ]	<i>Se condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale,</i> maggiorazione del <b>5%</b> , ovvero: [ <i>R. D. x 1,80 x 1,05</i> ]	<i>In tutti gli altri casi,</i> la maggiorazione sarà del <b>15%</b> , ovvero: [ <i>R. D. x 1,80 x 1,15</i> ]

#### **ENFITEUSI URBANE**

<b>Calcolo del canone di riferimento</b>		<b>Calcolo del canone effettivo (annuo aggiornato)</b>	
<b>R. D.</b> ( <i>reddito dominicale del terreno così come risulta dalla visura catastale aggiornata</i> )	<b>Canone di riferimento,</b> ( <i>pari al R. D. rivalutato dell'80%, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662/'96</i> ): [ <i>R. D. x 1,80</i> ]	Per <b>enfiteusi su terreni edificabili o legittimamente edificati dal soggetto richiedente l'affrancazione,</b> ulteriore maggiorazione del <b>25%</b> , ai sensi dell'art 13 comma 5 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, ovvero: [ <i>R. D. x 1,80 x 1,25</i> ]	

Il richiedente l'affrancazione, in ogni caso dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del canone ("*censo*") sia relativamente all'annualità in corso, sia relativamente alle ultime 5 (cinque) annualità pregresse. L'importo di ciascuna delle dette annualità sarà determinato in base alle disposizioni contenute nel presente articolo. Il Comune si riserva il diritto di modificare l'importo proposto, motivandone la discordanza od anche per l'intervento del legislatore.

### **Articolo 7 - Calcolo del capitale (onere) di affrancazione**

Il calcolo del capitale di affrancazione è demandato al responsabile del procedimento così come individuato e nominato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto capitale di affrancazione è pari, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18/12/1970, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, ad una somma uguale a **15 volte l'ammontare del canone effettivo (annuo aggiornato).**

Qualora dell'enfiteusi fa parte anche un fabbricato agibile, originariamente di proprietà comunale, la determinazione del capitale di affranco, relativo a detto fabbricato, si effettua attribuendo a ciascun vano che lo compone il valore di € 300,00, con la precisazione che per vano si intende un qualsiasi locale avente una superficie netta di calpestio fino ad un massimo di 18 metri quadrati. Il predetto importo è ridotto del 50% nel caso in cui il fabbricato di cui si tratta risulta essere collabente. Se, invece, il fabbricato risulta essere completamente diruto, per la determinazione del suo capitale di affranco si procede aggiungendo la superficie della sua area di sedime a quella del fondo di cui è pertinenza e, quindi, incrementando proporzionalmente il R. D. (Reddito Dominicale) del fondo originario; il R. D. così ottenuto è quello da

prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone di riferimento relativo al fondo originario più l'area di sedime.

Oltre ai predetti importi, da versare comunque prima dell'affrancazione dei livelli, tutte le operazioni catastali di voltura e / o di frazionamento necessarie per l'affrancazione, così come ogni eventuale ulteriore spesa inerente la procedura di affrancazione saranno poste a carico dei richiedenti.

Il Comune può rivalersi il diritto di modificare l'importo proposto, motivandone la discordanza o per intervento del legislatore.

#### **Articolo 8 - Spese.**

Tutte le spese inerenti all'affrancazione dei livelli / enfiteusi sono a carico della parte richiedente l'affranco stesso. In ogni caso il corrispettivo dovuto al Comune per l'istruttoria della pratica, sopralluoghi, ed adempimenti connessi (trascrizione, voltura, ecc.), a compenso del servizio fornito (visure catastali aggiornate e storiche dei beni oggetto di affrancazione, certificato di destinazione urbanistica, ecc.), è determinato forfettariamente in **€ 250,00**, salvo maggiori oneri.

Tutti gli importi dovuti dovranno essere corrisposti al Comune mediante versamento sul conto corrente postale o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, specificando come causale che trattasi di importi dovuti per **"Affrancazione livello"**.

Copia della ricevuta del versamento o del bonifico deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune ed all'Ufficio Ragioneria preliminarmente alla determina di affrancazione.

#### **Articolo 9 - Livelli non in atti d'Archivio storico.**

Per i livelli eventualmente non inclusi negli elenchi dei registri o non rintracciabili in archivio ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente alla cancellazione dietro espressa richiesta del livellario a cui sono intestati catastalmente i beni.

#### **Articolo 10 - Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tale esigenza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e / o regionale.

È abrogata ogni norma Comunale in contrasto con il presente regolamento. Il Comune si riserva il diritto di modificare gli importi preposti motivandone la discordanza per intervento del legislatore.

#### **Articolo 11 - Pubblicità del Regolamento**

La copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni e qualsiasi momento e proporre eventuali suggerimenti o modifiche migliorativi.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio online, per la durata di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

**Allegato A)**

Ill.mo Signor S I N D A C O del  
Comune di Via Municipio, n. 4 82033  
**CUSANO MUTRI (BN)**

Oggetto: RICHIESTA **DI AFFRANCAZIONE DI LIVELLO/ENFITEUSI.**

\_\_l\_\_ Sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_\_a\_\_\_\_\_ (\_\_) il\_\_\_\_\_ e resident\_\_  
in \_\_\_\_\_ (\_\_) alla \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_  
in qualità di livellari\_\_ ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia nonché della disposizione  
contenuta nell'articolo 3 del vigente Regolamento per l'affrancazione di livelli e/o enfiteusi,  
chied\_\_

alla S. V. Ill/ma di poter affrancare il livello enfiteutico sugli immobili siti in questo Comune, così identificati  
nel

**CATASTO TERRENI**

Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_ mq \_\_\_\_\_ r.d. €

**CATASTO FABBRICATI**

Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ categoria \_\_\_\_\_ classe \_\_ cons. \_\_\_\_\_ r. c. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ categoria \_\_\_\_\_ classe \_\_ cons. \_\_\_\_\_ r. c. €  
Foglio \_\_ particella \_\_\_\_ sub. \_\_ categoria \_\_\_\_\_ classe \_\_ cons. \_\_\_\_\_ r. c. €



A tal fine si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- Visure catastali aggiornate;
- Visure catastali storiche;
- Estratto di mappa degli immobili;
- Copia titolo di provenienza (atto di donazione/compravendita, dichiarazione di successione, ecc.);
- Certificato di destinazione urbanistica (da produrre prima dell'adozione della determina di affrancazione);
- Copia del documento d'identità;
- Copia del tesserino del codice fiscale;
- Documentazione comprovante la legittimità urbanistica e/o paesaggistica nel caso in cui l'affrancazione riguarda anche fabbricati;
- Documentazione (certificato o autodichiarazione resa nei modi di legge) relativa allo stato civile del richiedente dalla quale si evinca il regime patrimoniale dei beni.

Ci si impegna sin d'ora a corrispondere a Codesto Comune gli oneri derivanti dall'accoglimento della presente istanza con le modalità e nella misura che saranno notificati successivamente.

Cusano Mutri, li

Con perfetta osservanza